

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 854)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1959 (V. Stampato n. 873)

**d'iniziativa dei deputati MAZZONI, BARBIERI, ANGELINI Ludovico
e SCIORILLI BORRELLI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1959

**Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite di età per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è portato da 32 a 35 anni.